

ALLEGATO AL D.R. n. 265 del 2 marzo 2017

Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari (Legge 240/2010, art. 6, c. 2 e 3), sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica (Legge 240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione didattica.

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) **corsi di studio**, i Corsi di laurea, di laurea Magistrale e a ciclo unico, le Scuole di Specializzazione, i Dottorati di Ricerca, Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento, nonché i Corsi rivolti alla formazione degli insegnamenti ex DM 249/2010;
- b) **didattica ufficiale**, le lezioni teoriche e pratiche, anche in più turni, tenute dal docente titolare dell'insegnamento o modulo previsto dal regolamento didattico del corso di studio, che comporta l'acquisizione di CFU per lo studente, inclusi i tirocini pratici che prevedono da regolamento didattico la presenza del docente titolare;
- c) **attività equivalente alla didattica ufficiale**, i corsi propedeutici e/o di recupero dedicati agli studenti, incluse le lezioni per l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi, programmati dal Dipartimento e che non comporta l'acquisizione di CFU per lo studente
- d) **didattica integrativa**, attività dedicate agli studenti quali cicli di seminari, esercitazioni in aula, laboratori guidati, lavori di gruppo guidati e ogni altra attività in strutture dell'Ateneo, addizionali rispetto alle ore di didattica ufficiale, anche coordinate dal titolare dell'insegnamento o modulo, come tali definite nei Regolamenti Didattici dei Corsi di studio e non ricomprese nella precedente lett. b);
- e) **didattica assistita**, la somma della didattica ufficiale, della didattica integrativa e dell'attività equivalente alla didattica ufficiale;
- f) **supporto alla didattica**, ogni attività strumentale alla didattica, quale la tenuta in efficienza di un laboratorio didattico, la preparazione di materiale per l'attività didattica, l'assistenza allo studente nell'utilizzo delle apparecchiature e per i corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia le attività complementari e propedeutiche alla frequenza di laboratori e tirocini professionalizzanti e le attività demandate ai "tutor d'aula" nei corsi di studio in cui sono previste queste figure ai sensi di normative speciali o comunitarie;
- g) **pieno carico**, la situazione per la quale ad un professore ordinario o associato è stato attribuito un numero di ore di didattica ufficiale almeno pari al proprio compito didattico;
- h) **potenziale per pieno carico**, il numero di ore di didattica ufficiale da attribuire ad un professore ordinario o associato per il raggiungimento del pieno carico;
- i) **attività didattica**, un insegnamento o un modulo;
- j) **attività didattica in compresenza**, attività didattica svolta contemporaneamente in tutto o in parte da due o più docenti, uno dei quali ne assume la titolarità;
- k) **attività didattica in codocenza**, attività didattica svolta in parte da un docente, che ne assume la titolarità, e per la restante parte da un altro docente o altri docenti;
- l) **attività didattica non coperta**, attività didattica senza titolare;
- m) **attività a distanza**, attività didattica erogata in modalità a distanza;
- n) **attività per alternanza scuola-lavoro**: attività didattica erogata dalle strutture didattiche d'Ateneo nell'ambito della L. 107/2015;
- o) **SSD**, il settore scientifico disciplinare previsto dal D.M. 4 ottobre 2000;
- p) **SSD affine**, il settore scientifico disciplinare affine ad un altro, come previsto dall'allegato D del D.M. 4 ottobre 2000 e ss.mm.ii.

Art. 2 Compiti didattici dei professori e ricercatori

1. Come previsto dall'art. 6 della L. 240/2010:

- la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue

per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito;

- i professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito;
- i ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, ivi incluse le attività per alternanza scuola-lavoro, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

2. Il numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto ad erogare come compito didattico nei Corsi di laurea, di laurea Magistrale e a ciclo unico, nelle Scuole di Specializzazione, nei Dottorati di Ricerca, nei Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento, nonché nei Corsi rivolti alla formazione degli insegnamenti ex DM 249/2010 è fissato in 120 per anno accademico se a tempo pieno e in 90 se a tempo definito, nel cui ambito possono essere computate le ore di attività equivalente alla didattica ufficiale fino ad un massimo di 20 ore se a tempo pieno e 15 se a tempo definito.

3. Il numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto ad erogare come compito didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico è fissato in 100 per anno accademico se a tempo pieno e in numero 75 se a tempo definito, nel cui ambito possono essere computate le ore di attività per alternanza scuola-lavoro fino ad un massimo di 10 ore se a tempo pieno e 7 se a tempo definito.

4. Al fine di promuovere la dimensione internazionale della didattica, nei casi in cui un insegnamento/modulo sia totalmente erogato in lingua inglese il numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto ad erogare come compito didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico è fissato, a richiesta del professore, in 90 per anno accademico se a tempo pieno e in 67 se a tempo definito.

5. Nei casi in cui un insegnamento/modulo sia totalmente erogato in altro comune rispetto a quello di servizio il numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto ad erogare come compito didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico è fissato, a richiesta del professore, in 90 per anno accademico se a tempo pieno e in 67 se a tempo definito.

6. Nei casi in cui un insegnamento/modulo sia totalmente erogato in altra provincia rispetto a quella di servizio il numero minimo di ore di didattica ufficiale che un professore è tenuto ad erogare come compito didattico nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico è fissato, a richiesta del professore, in 80 per anno accademico se a tempo pieno e in 60 se a tempo definito.

7. Il suddetto compito didattico deve essere espletato prioritariamente nei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e prioritariamente nei corsi del Dipartimento di afferenza del docente.

8. Le ore di didattica ufficiale per ciascun CFU sono di norma fissate in numero 7 ore per CFU e comunque nell'intervallo 6-9 ore per CFU, fatta eccezione per gli insegnamenti erogati in forma laboratoriale e gli insegnamenti attivati in corsi di studio delle classi delle lauree i cui contenuti sono stati definiti in conformità alla normativa comunitaria.

9. I ricercatori a tempo determinato di cui alla Legge 240/2010 sono tenuti ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica ufficiale, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore

per il regime di tempo definito e comunque, in ordine alle attività di didattica ufficiale, nei limiti di quanto previsto nel contratto di assunzione individuale.

10. Rientrano nell'attività didattica ufficiale le attività svolte da più docenti; le ore in compresenza e in codocenza concorrono alla formazione del carico didattico di ciascun docente.

11. Nei corsi di studio afferenti alla Medicina Veterinaria rientrano nell'attività didattica ufficiale le Settimane Rosse in Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), le Settimane Verdi presso l'Azienda Zootecnica Didattica (AZD), la Clinica Mobile presso l'Azienda Zootecnica di Casalina e altre Aziende sul territorio e il pre-tirocinio; rientra invece nell'attività didattica integrativa l'Attività clinica in OVUD.

12. I professori e i ricercatori a cui sono attribuite le attività didattiche ufficiali e/o integrative di un corso di laurea e laurea magistrale sono conteggiabili ai fini dei rispettivi requisiti necessari, nel rispetto delle determinazioni degli organi di governo dell'Ateneo in materia.

Art. 3 Procedura della programmazione didattica

1. I Dipartimenti definiscono la programmazione didattica dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico per il successivo anno accademico secondo la seguenti fasi:

1.1. Prima fase: PO/PA/RTD INTRA-DIPARTIMENTO

- 1.1.1 I Dipartimenti assegnano le titolarità degli insegnamenti o moduli ai:
- professori di ruolo afferenti al SSD dell'attività didattica o, in subordine, ai professori di ruolo afferenti a SSD affine;
 - ricercatori a tempo determinato ex Legge 240/2010 del Dipartimento per tutti i propri corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico in qualsiasi sede attivati,
 - ricercatori universitari di cui al punto 1.3.1. lett. a) del presente articolo.
- 1.1.2. Tale assegnazione deve tener conto di quanto previsto dall'art. 2, c. 4 del presente regolamento.
- 1.1.3 Nel caso in cui un insegnamento sia diviso in più moduli il Dipartimento indica altresì il docente responsabile dell'intero insegnamento, il quale presiede la commissione d'esame.
- 1.1.4 I Dipartimenti inseriscono nell'applicativo d'Ateneo le informazioni di cui sopra entro la scadenza annualmente indicata dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti e comunque non oltre il 15 dicembre precedente l'inizio dell'anno accademico.

1.2. Seconda fase: PO/PA INTRA-ATENEEO

- 1.2.1 In caso di attività didattica non coperta e a condizione che:
- ciascun professore afferente al Dipartimento e appartenente al medesimo SSD dell'attività didattica abbia nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico un carico didattico di almeno 100 ore se a tempo pieno o 75 ore se a tempo definito di didattica ufficiale, ivi inclusi gli affidamenti in altra provincia rispetto a quella di servizio,
 - ciascun ricercatore a tempo determinato ex Legge 240/2010 afferente al Dipartimento e appartenente al medesimo SSD dell'attività didattica abbia nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico un carico didattico nel rispetto delle previsioni di cui al rispettivo contratto,
- il Dipartimento è tenuto ad attribuirne la titolarità al:
- in primo luogo, professore di altro Dipartimento afferente al SSD dell'attività didattica non coperta con potenziale di ore per il raggiungimento del pieno carico, sentito il Dipartimento di appartenenza; il professore non può rifiutare l'incarico didattico attribuito, ad eccezione dei casi in cui la suddetta

attribuzione di incarico comporti il superamento di 120 ore di didattica ufficiale nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico per il docente medesimo e purché il compito didattico del professore nei medesimi corsi sia di almeno 90 ore;

- in subordine, ricercatore a tempo determinato ex Legge 240/2010 di altro Dipartimento afferente al SSD dell'attività didattica non coperta, con incarico didattico inferiore al numero di ore di didattica previste dal relativo contratto, sentito il Dipartimento di afferenza e previo consenso espresso del ricercatore allo svolgimento di attività didattica in altro Dipartimento;

1.2.2 È demandata al Dipartimento conferente l'eventuale attribuzione dell'incarico al:

- in primo luogo, professore di altro Dipartimento afferente al SSD affine al SSD dell'insegnamento/modulo dell'attività didattica non coperta con potenziale di ore per il raggiungimento del pieno carico, sentito il Dipartimento di afferenza e previo consenso espresso del professore;
- in subordine, ricercatore a tempo determinato ex Legge 240/2010 di altro Dipartimento afferente al SSD affine al SSD dell'insegnamento/modulo dell'attività didattica non coperta, con incarico didattico inferiore al numero di ore di didattica previste dal relativo contratto, sentito il Dipartimento di afferenza e previo consenso espresso del ricercatore allo svolgimento di attività didattica in altro Dipartimento e in SSD affine.

1.2.3 I Dipartimenti inseriscono nell'applicativo d'Ateneo le informazioni di cui sopra, nonché la programmazione didattica prevista per l'intero ciclo dei corsi di cui si propone l'attivazione del primo anno, ai fini della verifica dei requisiti necessari da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, entro la scadenza annualmente indicata dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti e comunque non oltre il 31 gennaio precedente l'inizio dell'anno accademico.

1.3 Terza fase: RICERCATORI UNIVERSITARI

1.3.1 In caso di attività didattica non coperta, il Dipartimento è tenuto ad attribuire la titolarità dell'insegnamento/modulo, mediante:

- a) assegnazione della titolarità ai ricercatori universitari dell'Ateneo che si intende nominare docenti di riferimento per il corso di studio, ai sensi della normativa vigente, e per il solo insegnamento/modulo per il quale il soggetto viene ad essere incardinato,
- b) avviso di vacanza e domanda dell'interessato:

- in primo luogo, ai ricercatori universitari di ruolo del Dipartimento afferenti al SSD dell'attività didattica o, in subordine, afferenti a SSD affine,
- in secondo luogo, ai ricercatori universitari di ruolo dell'Ateneo afferenti al SSD dell'attività didattica o, in subordine, afferenti a SSD affine.

1.3.2 Le ore di didattica ufficiale attribuite al ricercatore di ruolo sono conteggiate ai fini della retribuzione aggiuntiva di cui all'apposito regolamento.

1.3.3 Limitatamente al caso di affidamenti dell'Ateneo svolti in altra provincia rispetto a quella di servizio, la retribuzione aggiuntiva può essere incrementata a carico dei Dipartimenti per le ore di didattica ufficiale eccedenti le prime 60 di didattica ufficiale o integrativa, in qualunque sede svolte.

1.3.4 Le delibere di affidamento dell'insegnamento o modulo al ricercatore di ruolo sono completate con l'indicazione delle rispettive ore di attività didattica integrativa e del/i docente/i a cui esse vengono attribuite come compito didattico.

1.3.5 I Dipartimenti inseriscono nell'applicativo d'Ateneo le informazioni di cui sopra entro la scadenza indicata dall'Amministrazione alla luce delle disposizioni ministeriali vigenti e comunque non oltre:

- il 15 dicembre precedente l'inizio dell'anno accademico per le informazioni di cui al punto 1.3.1. lett. a),
- il 31 marzo precedente l'inizio dell'anno accademico per le informazioni di cui al punto 1.3.1. lett. b).

1.4 Quarta fase: CONGRUITA' DOCENTI

- 1.4.1 In caso di attività didattica non coperta, il Dipartimento può attribuire la titolarità dell'insegnamento/modulo tramite:
- assegnazione ai professori del Dipartimento afferenti a SSD diverso da quello dell'insegnamento/modulo e diverso da quello affine, purché in possesso di un profilo scientifico congruo con la specificità disciplinare dell'attività didattica o, in subordine,
 - assegnazione ai professori dell'Ateneo afferenti a SSD diverso da quello dell'insegnamento/modulo e diverso da quello affine, purché in possesso di un profilo scientifico congruo con la specificità disciplinare dell'attività didattica, o, in subordine,
 - avviso di vacanza e domanda dell'interessato rivolto:
 - in primo luogo, ai ricercatori universitari di ruolo del Dipartimento afferenti a SSD diverso da quello dell'insegnamento/modulo e diverso da quello affine, purché in possesso di un profilo scientifico congruo con la specificità disciplinare dell'attività didattica,
 - in secondo luogo, ai ricercatori universitari di ruolo dell'Ateneo afferenti a SSD diverso da quello dell'insegnamento/modulo e diverso da quello affine, purché in possesso di un profilo scientifico congruo con la specificità disciplinare dell'attività didattica.

La congruità del profilo scientifico del professore nominato o del Ricercatore selezionato con la specificità disciplinare del relativo insegnamento o modulo è attestata dal Nucleo di Valutazione.

1.5 Quinta fase: INTRA-ATENEO GRATUITO/ONEROSO

- 1.5.1 In caso di attività didattica non coperta, il Dipartimento è tenuto
- ad attribuire la titolarità dell'insegnamento/modulo tramite richiesta di emanazione di bandi a titolo gratuito o, in via subordinata, oneroso ai professori di I e II fascia, ai ricercatori di ruolo e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, in servizio nell'Ateneo,
- 1.5.2 Qualora l'affidamento sia previsto a titolo oneroso o attribuito a ricercatore universitario di ruolo la retribuzione è stabilita nel rispetto del successivo art. 4.

1.6 Sesta fase: CONTRATTO 23.1- EXTRA-ATENEO GRATUITO/ONEROSO

- 1.6.1 In caso di attività didattica non coperta, il Dipartimento è tenuto ad attribuire la titolarità dell'insegnamento/modulo tramite:
- attribuzione di un contratto di insegnamento ai sensi dell'art. 23, c. 1 della Legge 240/2010 a titolo gratuito o oneroso, rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni,
 - in alternativa, richiesta di emanazione di bando a titolo gratuito o, in via subordinata, oneroso a professori di I e II fascia, ricercatori a tempo determinato ex Legge 240/2010, ricercatori di ruolo e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati in servizio presso altro Ateneo.

1.7 Settima fase: CONTRATTO 23.2 ONEROSO

- 1.7.1 In caso di attività didattica non coperta e a condizione che le fasi quinta e sesta siano state espletate sia a titolo gratuito che a titolo retribuito, il Dipartimento è tenuto ad attribuire la titolarità dell'insegnamento/modulo tramite:

- richiesta di selezione per la stipula di un contratto di insegnamento a titolo retribuito nel rispetto del Regolamento di Ateneo per la stipula di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, c. 2 della Legge 240/2010,
- in alternativa e ove possibile nei limiti stabiliti dall'art. 4 del medesimo regolamento, rinnovo del contratto di insegnamento.

1.7.2 I Dipartimenti inseriscono nel sistema nell'applicativo d'Ateneo le informazioni di cui alle fasi quarta, quinta, sesta e settima entro la scadenza indicata dall'Amministrazione alla luce delle disposizioni ministeriali vigenti e comunque non oltre il 31 maggio precedente l'inizio dell'anno accademico per le attività didattiche relative al primo semestre e non oltre il 31 ottobre per le attività didattiche relative al secondo semestre.

2. Al fine di garantire la continuità didattica, il Dipartimento può avanzare richiesta di stipula di un contratto ai sensi dell'art. 23, c. 1 Legge 240/2010 per i professori collocati in quiescenza nel corso dell'anno accademico.

3. Relativamente agli insegnamenti la cui copertura è individuata mediante le procedure di cui alle precedenti fasi, i Dipartimenti con successiva delibera indicano le ore di didattica integrativa attivate per ciascuno di essi e il/i docente/i a cui vengono attribuite. Tali attività di didattica integrativa, ai sensi del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca, possono essere attribuite anche ai Dottorandi.

4. I Dipartimenti approvano altresì gli impegni programmatici dei professori e ricercatori in ordine alle ore di servizio agli studenti, ivi incluso l'orientamento, il tutorato e le attività di recupero e propedeutiche non associate a specifici insegnamenti.

5. La richiesta di selezione pubblica di cui alla settima fase del precedente comma 1 può essere avanzata anche per attività didattiche integrative, qualora nel SSD dell'insegnamento non sia presente nell'Ateneo personale ricercatore in servizio o, qualora presente, abbia un compito didattico pro-capite di didattica integrativa di almeno 180 ore se a tempo pieno e 100 ore se a tempo definito; l'espletamento di tale procedura selettiva è subordinata all'emanazione dei bandi a titolo gratuito di cui alla fase quinta e alla fase sesta del precedente comma 1.

6. Limitatamente ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e Scuole di Specializzazione dell'area medica, l'attività didattica integrativa può essere attribuita, a titolo gratuito per l'Ateneo, anche al personale di cui all'art. 6 commi 2 e 3 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502.

7. L'attività di supporto alla didattica è espletata nell'ambito delle proprie mansioni ad essi ascrivibili dal personale tecnico; può altresì essere espletata a titolo gratuito dagli assegnisti e dai dottorandi di ricerca dietro loro consenso e nulla osta dei rispettivi responsabili, nonché, limitatamente ai Corsi di Laurea di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, ai Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie e Scuole di Specializzazione dell'area medica, a titolo gratuito per l'Ateneo, anche al personale di cui all'art. 6 commi 2 e 3 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 502.

8. Nei corsi di studio che prevedano i c.d. "tutor d'aula" ai sensi di normative speciali o comunitarie, ove siano richieste specifiche competenze professionali ai fini dell'espletamento delle suddette attività tutoriali è possibile ricorrere a personale esterno, in possesso dei requisiti professionali richiesti, a cui conferire a tale scopo incarichi di lavoro autonomo, a titolo gratuito o retribuito, previo espletamento di selezione pubblica disciplinata ai sensi del Regolamento per la disciplina delle procedure comparative preliminari alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero occasionale presso l'Università degli studi di Perugia.

Art. 4 Retribuzioni

1. Gli insegnamenti previsti dai regolamenti didattici dei corsi di studio sono attribuiti a titolo gratuito ai professori, qualora rientranti nel limite annuo di 120 ore di didattica ufficiale se trattasi di professori a tempo pieno e 90 ore di didattica ufficiale se a tempo definito. Oltre le suddette ore, gli affidamenti possono essere retribuiti nei limiti delle disponibilità finanziarie dei singoli Dipartimenti.

2. La retribuzione degli insegnamenti all'interno di Corsi per Master Universitario e Corsi di Perfezionamento è disciplinato dal Regolamento d'Ateneo in materia.

3. Gli insegnamenti previsti dai regolamenti didattici dei corsi rivolti alla formazione degli insegnanti ex DM 249/2010 possono essere retribuiti con risorse assegnate nel budget del Dipartimento se:

- il professore affidatario ha già raggiunto le ore di didattica ufficiale nei corsi di studio,
- il ricercatore affidatario abbia dato la disponibilità, attestata dal Direttore del Dipartimento di afferenza, all'affidamento di attività didattiche nei corsi di laurea e di laurea magistrale del Dipartimento di afferenza.

4. Gli insegnamenti svolti in sede decentrata rispetto alla provincia di servizio di un professore, possono essere retribuiti su richiesta del Dipartimento interessato e nei limiti della propria disponibilità finanziaria, per le ore di didattica ufficiale eccedenti le prime 60 ore in caso di tempo pieno e 45 in caso di tempo definito nei corsi di studio. La retribuzione, se prevista, deve essere compresa tra un minimo di 25,00 Euro per ora di insegnamento ufficiale ed un massimo di 80,00 Euro, al lordo degli oneri dell'Amministrazione.

5. Ai docenti che svolgono insegnamenti in sede decentrata potranno essere riconosciuti rimborsi spese compatibilmente con le risorse messe a disposizione dagli Enti Locali di riferimento.

6. Le ore di didattica ufficiale attribuite ai ricercatori di ruolo in Ateneo sono conteggiate in ogni caso ai fini della retribuzione aggiuntiva a carico dell'Ateneo come determinata dall'apposito regolamento.

7. Limitatamente al caso di affidamenti dell'Ateneo svolti in altra provincia rispetto a quella di servizio, la retribuzione aggiuntiva può essere incrementata a carico dei Dipartimenti per le ore di didattica ufficiale eccedenti le prime 60 di didattica ufficiale o integrativa, in qualunque sede svolta, fino ad un massimo di 80,00 Euro orarie, al lordo al lordo degli oneri dell'amministrazione.

8. Non sono retribuibili gli affidamenti attribuiti ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

9. Per l'attività didattica ufficiale espletata tramite contratto a titolo oneroso ai sensi dell'art. 23, c. 1 della Legge 240/2010, la retribuzione è determinata, per le ore effettive di docenza, nei limiti della disponibilità finanziaria del Dipartimento e nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 313 del 21/07/2011.

10. Il numero dei crediti degli insegnamenti ufficiali coperti mediante contratto ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, non deve superare i 36 CFU nelle lauree triennali, 24 CFU nelle lauree magistrali, 60 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico di durata quinquennale e 72 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico di durata sessennale, salvo autorizzazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione o disposizioni in materia nella normativa vigente (corsi di studio relativi alle professioni sanitarie, al servizio sociale, alle scienze motorie, alla mediazione linguistica e alla traduzione e interpretariato).

Art. 5 Autocertificazione dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche

1. Per ogni anno accademico, l'autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori è effettuata tramite la compilazione di apposito registro on-line.

2. Le attività di:

- didattica ufficiale,
- didattica integrativa,
- didattica equivalente alla didattica ufficiale,
- didattica in compresenza,
- didattica in codocenza,
- didattica erogativa,
- didattica interattiva,

sono registrate con riferimento giornaliero mediante indicazione della fascia oraria e del contenuto dell'attività espletata.

Lo svolgimento delle altre attività didattiche, quali quelle di servizio agli studenti e di verifica dell'apprendimento è autocertificata dal docente, sotto la propria responsabilità, al momento della chiusura del registro mediante la compilazione di apposito spazio nel registro stesso.

3. La registrazione delle attività didattiche è effettuata con cadenza almeno settimanale, al fine di consentirne il monitoraggio da parte degli organi competenti dell'Ateneo e la consultazione on line da parte del pubblico.

4. La chiusura del registro, mediante procedura informatica, deve essere effettuata entro il 31 ottobre successivo all'inizio dell'anno accademico di riferimento.

5. Entro il 30 novembre successivo, il responsabile del Dipartimento di afferenza del docente procede alla verifica dell'autocertificazione ed alla sua validazione mediante procedura informatica.

6. Per le attività didattiche svolte presso Dipartimenti diverse da quella di afferenza, ai fini della validazione di cui al comma precedente deve essere acquisito il visto preventivo dei responsabili dei Dipartimenti interessati.

7. Ove in sede di validazione emergano incongruenze o inadempimenti rispetto alle attività programmate per ogni singolo docente, il responsabile del Dipartimento di afferenza redige apposita relazione da trasmettere al Rettore entro il termine di cui al precedente comma 5, per i provvedimenti di competenza.

8. Gli esiti della verifica sull'attività didattica e di servizio agli studenti, come sopra disciplinato, concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 6, c. 7, della Legge 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6, c. 8, della Legge citata.

Art. 6 Attività didattiche e corsi di studio a distanza

1. La modalità di erogazione di un corso di studio si definisce nel relativo ordinamento degli studi nel modo che segue:

- corsi di studio convenzionali, nei casi di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono – per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio – una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale;
- corsi di studio con modalità mista, nei casi di corsi di studio che prevedono la erogazione con modalità telematiche di una quota significativa delle attività formative, comunque non superiore ai due terzi;

- corsi di studio prevalentemente a distanza, nei casi di corsi di studio erogati prevalentemente con modalità telematiche, in misura superiore ai due terzi delle attività formative;
- corsi di studio integralmente a distanza, nei casi di corsi di studio nei quali tutte le attività formative sono svolte con modalità telematiche; rimane fermo lo svolgimento in presenza delle prove di esame di profitto e di discussione delle prove finali.

2. Tenuto conto delle peculiarità dei corsi a distanza, è possibile ricorrere per l'individuazione del tutor a contratti ex art. 23, c. 2 della Legge 240/2010, su fondi a carico del corso di studio, per attività didattiche interattive e di servizio agli studenti con soggetti esterni anche in deroga alle limitazioni di cui all'art. 3, c. 5.

3. L'attività didattica a distanza si suddivide in:

- Didattica Erogativa (DE), cioè il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica frontale in aula, atte alla realizzazione di Learning Objects e Open Educational Resources compresi i MOOCs (Massive Open Online Courses) nell'ambito Consorzio EDUOPEN focalizzati sulla presentazione-illustrazione di contenuti da parte del docente, composta da:
 - DE.1, registrazioni audio-video e/o lezioni in web conference,
 - DE.2, courseware, prestrutturati e integrati con la DE.1, composti da slide, mediateca, esercitazioni interattive, banche dati, etc.,
- Didattica Interattiva (DI), cioè il complesso di quelle azioni didattiche assimilabili alla didattica integrativa quali faqs, mailing list o web forum, interventi brevi quali web forum, blog, wiki, e-tivity quali report, esercizio, studio di caso, problem solving, web quest, progetti, valutazione formativa quali questionari o test in itinere; sono escluse le interazioni a carattere orientativo sui programmi, sul cds, sull'uso della piattaforma e simili, che rientrano in semplice tutoraggio di orientamento.

4. Nell'attività didattica a distanza 1 CFU comporta 25 ore di attività per lo studente, di cui:

- 6 ore di Didattica Erogativa,
- tra 2 e 6 ore di Didattica Interattiva,
- almeno 13 ore di autoapprendimento.

5. I Learning Objects e le Open Educational Resources compresi i MOOCs nell'ambito Consorzio EDUOPEN realizzati per la Didattica Erogativa si configurano, per ciascun CFU, in 3 ore di DE1 + 3 ore di DE2 per un totale di 6 ore di attività per lo studente.

6. Per ciascun CFU, l'attività di progettazione e di realizzazione di Learning Objects e di Open Educational Resources compresi i MOOCs nell'ambito Consorzio EDUOPEN da parte del docente concorre per 9 ore al compito didattico di quest'ultimo, come definito all'art. 2, c. 3 del presente regolamento.

7. Per ciascun CFU, l'attività di aggiornamento di Learning Objects e di Open Educational Resources compresi i MOOCs nell'ambito Consorzio EDUOPEN da parte del docente concorre per 4 ore al compito didattico di quest'ultimo, come definito all'art. 2, c. 3 del presente regolamento.

8. Le ore totali di compito didattico di cui ai precedenti commi 6 e 7 possono essere computate nel monte ore totale di cui all'art. 2, c. 2 del presente regolamento fino ad un massimo di 60 per i professori a tempo pieno e fino ad un massimo di 45 per i professori a tempo definito.

9. Le ore totali di compito didattico di cui ai precedenti commi 6 e 7 possono essere computate nel monte ore totale di cui all'art. 2, c. 3 del presente regolamento fino ad un massimo di 50 per i professori a tempo pieno e fino ad un massimo di 38 per i professori a tempo definito.

10. Le ore di Didattica Interattiva concorrono al computo delle ore di didattica integrativa e di servizio agli studenti come previsto dall'art. 2, c. 1 del presente regolamento e non

concorrono al compito didattico del docente come al successivo comma 3 del medesimo articolo.

11. Il materiale didattico prodotto per le attività a distanza rimane di proprietà dell'Ateneo, deve essere utilizzato negli anni successivi del medesimo corso di studio e può essere utilizzato, altresì, per intero o parzialmente in altri corsi di studio dove è previsto lo stesso insegnamento o parte di esso.

Art. 7 Norme finali

1. Eventuali deroghe al limite minimo previsto all'art. 2 come compito didattico potranno essere concesse dal Consiglio di Amministrazione sulla base di una richiesta puntualmente motivata da parte della Struttura didattica di afferenza del docente interessato, eccezion fatta per gli esoneri ai sensi dell'art. 16 c. 3 lett. g) della L. 240/2010, inerente il ruolo di commissario per l'abilitazione scientifica nazionale, per i quali la concessione della deroga medesima è demandata al Consiglio di Dipartimento.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.